

Cod. ND18 – P2
Cod. MF/ne

Circolare n.100

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale

Prot.: 0001201

Data: 17/11/2023

Alle Stazioni Appaltanti di Italia
LORO SEDI

e p.c
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Affidamenti diretti di Servizi di Architettura e Ingegneria: nullità dei ribassi richiesti agli operatori economici affidatari

Sulla base delle sollecitazioni pervenute dagli Ordini Territoriali e sulle risultanze dei dati pervenuti dagli approfondimenti in tema di affidamenti di Servizi di architettura e ingegneria forniti dalla piattaforma ONSAI (Osservatorio Nazionale di Architettura e Ingegneria) si comunica quanto segue.

Come è noto, le procedure di aggiudicazione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, sono individuate dall'art. 50 comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n°36 (codice dei contratti pubblici).

Il sopra richiamato art. 50 al comma 4¹, prevede che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso (quest'ultimo criterio escluso per i SAI dall'art.108 comma 2 lettera b).

Il richiamo a tali criteri di aggiudicazione è però limitato alle ipotesi di cui alle lettere **c)** e **d)** ed **e)** dello stesso art.50 comma 1 escludendo quindi gli affidamenti diretti di cui alle lettere **a)** e **b)**².

Pertanto, negli affidamenti diretti, l'applicazione di un ribasso ai corrispettivi calcolati con il decreto parametri di cui all'art. 41 comma 15 del codice dei contratti risulta del tutto illegittima, costituendo violazione, non solo all'art. 2 comma 3 della legge 49/2023³, con le conseguenze di cui all'articolo 3 comma 1⁴ (nullità della pattuizione), ma anche all'art.50 comma 4 del nuovo codice dei contratti pubblici.




Per quanto sopra esposto, le Stazioni Appaltanti in indirizzo, nella redazione degli atti di affidamento diretto dei Servizi di Architettura e Ingegneria, ai sensi del sopra richiamato articolo 50 comma 1 lettera b), sono invitate a non richiedere all'Operatore Economico selezionato alcun ribasso dei corrispettivi, che devono invece rispettare il sopra richiamato Decreto parametri.


Ove, a seguito di apposita segnalazione, la stazione appaltante non dovesse adeguare i suddetti atti di (affidamento diretto di SAI), in violazione ai sopra citati articoli della Legge 49/2023 e del D.Lgs.36/2023, il Consiglio Nazionale, di concerto con l'Ordine competente per territorio, si riserva di mettere in essere tutte le iniziative previste dalla legge 49/2023 o di altra natura nel perseguire la tutela di quanto sopra rappresentato.

Cordiali saluti.


*La Responsabile del Dipartimento
Lavori Pubblici, ONSAI e Concorsi
(Tiziana Campus)*



*Il Consigliere Segretario
(Gelsomina Passadore)*



*Il Presidente
(Francesco Miceli)*



Note

¹ "4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, **lettere c), d) ed e)**, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2."

² "b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante..."

³ "3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione..."

⁴ "1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale..."

